

**PROCEDURA PER LA COLLABORAZIONE
CON L'ORGANISMO PARITETICO
LINEE DI INDIRIZZO SULLA FORMAZIONE DEI LAVORATORI E DEI LORO
RAPPRESENTANTI AZIENDALI, DEI PREPOSTI E DEI DIRIGENTI.**

L'Organismo Paritetico dell'Artigianato per la Provincia di _____ (OPTA)

visti i compiti assegnati agli Organismi Paritetici, individuati anche quali *“sedi privilegiate per: la programmazione di attività formative e l'elaborazione e la raccolta di buone prassi a fini prevenzionistici; lo sviluppo di azioni inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro; l'assistenza alle imprese finalizzata all'attuazione degli adempimenti in materia; ogni altra attività o funzione assegnata loro dalla legge o dai contratti collettivi di riferimento;”* (D.Lgs. 81/08 s.m.i. - art. 2, comma 1, lett. ee));

preso atto che, secondo la previsione dell'art. 37, comma 2, la Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, ha provveduto con l'Accordo del 21 dicembre 2011 a definire la durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione dei lavoratori prevista dal Titolo I del D.Lgs. 81/08 all'art. 37;

preso altresì atto che l'applicazione dei contenuti del predetto Accordo Stato-Regioni nei riguardi dei dirigenti e dei preposti, per quanto facoltativa, costituisce corretta applicazione dell'art. 37, comma 7, del D.Lgs. 81/08, dovendosi altrimenti dimostrare che un diverso percorso abbia fornito a dirigenti e/o preposti una formazione adeguata e specifica;

tenuto conto che il comma 11 dell'art. 37 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. stabilisce che la durata minima dei corsi per il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza: *“è di 32 ore iniziali, di cui 12 sui rischi specifici presenti in azienda e le conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate, con verifica di apprendimento”* e che *“le modalità, e i contenuti specifici della formazione del rappresentante sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale, nel rispetto dei seguenti contenuti minimi: a) principi giuridici comunitari e nazionali; b) legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro; c) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi; d) definizione e individuazione dei fattori di rischio; e) valutazione dei rischi; f) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione; g) aspetti normativi dell'attività di rappresentanza dei lavoratori; h) nozioni di tecnica della comunicazione”*;

visto l'art. 37, comma 1 del D.Lgs. 81/08 il quale recita che: *“Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente e adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a:*

- a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;*
- b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda”;*

visto l'art. 37, comma 2, del D.Lgs. 81/08, il quale demanda la definizione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione di cui al comma 1 ad un Accordo in sede di Conferenza permanente Stato-Regioni;

visto l'art. 37, comma 12, del D.Lgs. 81/08, che recita: *La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire in collaborazione con gli organismi paritetici ove presenti nel settore e nel territorio in cui si svolge l'attività del datore di lavoro, durante l'orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori.*”;

vista la delibera CPRA Lombardia del 28.04.2009 la quale alla lettera a) del punto G recita: *“fatto salvo tutte le iniziative di formazione dei lavoratori già effettuate precedentemente all’entrata in vigore del DLgs 81/08 sul territorio, a condizione che sia rispettato quanto previsto dallo stesso D.Lgs. 81/08, la formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti aziendali per la sicurezza dovrà avvenire in collaborazione con gli OPTA, come previsto dall'art. 37, comma 12, del D.Lgs. 81/08.”*;

visto l'Accordo Interconfederale per l'Artigianato del 13 settembre 2011, applicativo del D.Lgs. 81/08, il quale al punto 3.2.12. recita: *“La formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti, che ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 81/08 e smi, avviene: <in collaborazione con gli organismi paritetici, ove presenti nel settore e nel territorio in cui si svolge l'attività del datore di lavoro> (Art. 37, comma 12), va intesa nel senso che <i corsi di formazione per i lavoratori sono da realizzare previa richiesta di collaborazione agli organismi paritetici>. La formazione dei dirigenti e preposti potrà essere effettuata anche in collaborazione con gli organismi paritetici.”*;

vista la Nota a conclusione della Premessa nell'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 sulla formazione dei lavoratori, dei preposti e dei dirigenti, la quale recita: *“in coerenza con le previsioni di cui all'art. 37, comma 12, del D.Lgs. 81/08, i corsi di formazione per i lavoratori vanno realizzati previa richiesta di collaborazione agli organismi paritetici, così come definiti all'art. 2, comma 1, lett. ee) del D.Lgs. 81/08, ove esistenti sia nel territorio che nel settore nel quale opera l'azienda”*;

considerato che, ai sensi del secondo e terzo capoverso della Premessa contenuta nell'Allegato A, nonché della Nota conclusiva la Premessa medesima nell'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, la formazione dei dirigenti e dei preposti dovrà in ogni caso venire realizzata avendo anche dimostrato la previa *“richiesta di collaborazione agli organismi paritetici, così come definiti dall'art. 2, comma 1, lettera ee) del D.Lgs. 81/08, ove esistenti sia nel territorio che nel settore nel quale opera l'azienda”*;

considerata la possibilità per i datori di lavoro che la *“formazione sufficiente e adeguata in materia di salute e sicurezza”* venga assicurata anche avvalendosi del supporto di consulenti esterni, enti e/o società di formazione a ciò qualificati;

considerato che occorre consentire ai datori di lavoro di dare attuazione all'obbligo previsto dall'art. 37, comma 12, del D.Lgs. 81/08, di effettuare la formazione in collaborazione con l'Organismo Paritetico;

considerata la fiorente diffusione dell'offerta formativa in materia di corsi per i lavoratori e i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza Aziendale – RLSA;

considerato che tra le citate offerte formative, anche in modalità *e-learning*, là dove gli accordi ne consentono l'utilizzo, esistono realtà molto varie e di diverso livello qualitativo;

considerata l'emanazione, a chiarimento del Provvedimento 26 Gennaio 2006, da parte della Direzione Generale Sanità della Regione Lombardia, della *“Circolare/Nota N. 13/SAN del*

26/04/2006: Attuazione dell'accordo per la formazione degli addetti e responsabili SPP - DLgs 195/03 (Gazzetta Ufficiale - Serie generale - numero 37 del 14/02/2006) la quale al Punto 2 (Accreditamento) recita: *"..... in merito allo svolgimento dei corsi di formazione, sono individuati tre blocchi di soggetti deputati alla loro realizzazione. Appartengono al primo blocco i soggetti, di seguito elencati .."(omissis) "... che sono legittimati ope legis alla realizzazioni dei corsi: Regioni e Province autonome, Università, (omissis) Associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori, Organismi paritetici. Tutti i predetti Enti possono avvalersi di società private di formazione, alle quali possono demandare compiti organizzativi, amministrativi e di supporto alla didattica, restando comunque fermo l'obbligo in capo agli Enti di adempiere direttamente a tutte le funzioni relative alla scelta dei docenti, all'approvazione dei programmi, alla valutazione dell'apprendimento e al rilascio dei relativi certificati. Le Associazioni o Organismi possono effettuare i corsi anche utilizzando le proprie strutture formazione o Società di servizi prevalentemente o totalmente partecipate dalle medesime;*

considerata altresì l'attuale vigenza delle *"Linee guida interpretative all'Accordo 26.01.2006"* emanate dalla Conferenza Stato Regioni (Repertorio Atti n. 2635 - G.U. n. 285 del 7 Dicembre 2006) le quali al Punto 4 *"Individuazione di altri soggetti formatori in attuazione dell'art. 8 bis, comma 3, del d.lgs. 626 del 1994, introdotto dall'art. 2 del d.lgs. 195 del 2003"* intervengono a chiarire che: *"Le Associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori e gli organismi paritetici, individuati quali soggetti abilitati a erogare la formazione per RSPP e ASPP all'art. 2 comma 3 del d.lgs. 195/2003, possono effettuare le attività formative e/o di aggiornamento o direttamente o avvalendosi unicamente di strutture formative di loro diretta ed esclusiva emanazione. In questo caso per queste ultime non sono richiesti i requisiti previsti alle lettere a) b) e c) del punto 4.2.2. dell'Accordo. "*

considerata l'emanazione da parte della Direzione Generale Sanità della *"Circolare N.32/SAN del 19 Dicembre 2006"* rilasciata allo scopo di fornire ulteriori indirizzi utili a regolare omogeneamente in Lombardia le previsioni contenute nell'Atto n. 2635 - Conferenza Stato Regioni - G.U. n. 285 del 7 Dicembre 2006 *Linee guida interpretative all'Accordo 26.01.2006*

Tutto ciò premesso, visto e considerato

Si ritiene di dover procedere all'individuazione di opportune indicazioni e modalità per definire le condizioni per la verifica della prevista collaborazione, relativa attestazione avvenuta tra l'OPTA e soggetti formatori diversi da quelli legittimati *ope legis*, anche al fine di determinare omogeneità comportamentale e procedurale sul territorio lombardo utile a conseguire obiettivi comuni in materia di salute e sicurezza sul lavoro

Nel precisare che per collaborazione si intende il rispetto dei tempi, e della modalità dei contenuti per ogni singolo percorso formativo e del rispetto della normativa così come previsti dagli accordi Stato Regioni del 21/12/2011

Delibera

di adottare (Allegato A) i criteri tecnici e le modalità di adempimento dell'obbligo previsto dall'art. 37, comma 12, del D.Lgs. 81/08 s.m.i.

ALLEGATO A alla Delibera del CPRA del 26 marzo 2012

Procedura per l'attestazione dell'avvenuta collaborazione tra l'Organismo Paritetico Territoriale Artigianato (OPTA), i Datori di lavoro, le Imprese e i Consulenti esterni, soggetti Formatori, Enti e/o Società, relativamente all'erogazione della formazione dei lavoratori (art. 37 comma 4 del D.Lgs. 81/08), dei Rappresentanti dei lavoratori per la Sicurezza Aziendale (RLSA) (art. 37 comma 11) dei preposti e dei dirigenti (art. 37, commi 1 e 7, D.Lgs. 81/08 s.m.i.)

Premesse

Le azioni formative :

1. non realizzate direttamente dall'Organismo Paritetico Territoriale Artigianato (OPTA);
2. non direttamente erogate dalle parti sociali (OOAA e OOSS) costituenti gli stessi;
3. non erogate dagli Enti di formazione di diretta emanazione delle Parti sociali;

per ottenere l'attestazione dell'avvenuta collaborazione con l'Organismo Paritetico devono ottemperare alle modalità riportate all'interno della seguente procedura.

1. Le attività formative direttamente erogate dalle parti sociali (OOAA e OOSS) costituenti l'OPTA e/o erogate dagli Enti di formazione di diretta emanazione delle stesse, si intendono avvenute in collaborazione con l'Organismo Paritetico OPTA a condizione che:
 - a) Detti soggetti trasmettano preventivamente all'OPTA di competenza copia dei progetti formativi che intendono realizzare, indicando in essi:
 - sedi dei corsi
 - programma di formazione, secondo i contenuti dell'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011
 - durata dei corsi e loro distribuzione oraria
 - tipologia delle docenze utilizzate e dichiarazione di possesso dei requisiti previsti
 - numero dei soggetti da formare;
 - b) Sia consentita la partecipazione, in qualità di docenti, a componenti dell'OPTA e/o RLST di provata esperienza e capacità formativa, ovvero che possono dimostrare di possedere esperienza almeno triennale di insegnamento o professionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro, qualora dallo stesso OPTA indicati.
- 1.1. Entro 15 giorni dal ricevimento della documentazione, l'OPTA, verificato il rispetto della conformità, trasmette una comunicazione di attestazione dell'avvenuta collaborazione secondo quanto previsto dall'art. 37, comma 12, D.Lgs. 81/08. Ove la richiesta di collaborazione di cui al precedente periodo non riceva riscontro dall'OPTA, il progetto formativo presentato si intende conforme ed attestata l'avvenuta collaborazione. Ove la richiesta riceva riscontro da parte dell'OPTA, l'Ente formativo dovrà tenere conto delle eventuali relative indicazioni nella pianificazione e realizzazione delle attività di formazione.

Modalità per ottenere l'attestazione dell'avvenuta collaborazione con l'OPTA

- 1.2.** Il datore di lavoro che intenda procedere alla formazione dei propri lavoratori, preposti e dirigenti, direttamente, ove ricorrano le condizioni previste dal punto 1 dell'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, o tramite soggetti formatori diversi da quelli indicati al punto 1 della presente procedura, deve presentare il progetto formativo all'OPTA almeno 15 (quindici) giorni prima rispetto alla data fissata per l'erogazione della formazione.
 La consultazione del RLSA/RLST, verificata da apposito verbale, è condizione di privilegio per l'attestazione della avvenuta collaborazione.
 Il progetto formativo potrà essere trasmesso anche via fax o e-mail.
- 1.3.** L'OPTA, sentito il RLSA, laddove presente, o il RLST, verifica la conformità del progetto formativo sulla base dei criteri di cui alla presente procedura e comunica il proprio parere entro 15 giorni dalla data di ricevimento della richiesta (**Fac simile ALLEGATO 1**).
- 1.4.** In caso di mancata comunicazione del parere da parte dell'OPTA, il progetto formativo si intende approvato ed attestata l'avvenuta collaborazione.
- 1.5.** Nel caso di parere positivo il progetto formativo dovrà essere attuato tenendo conto, nella pianificazione e realizzazione delle attività di formazione, delle eventuali relative indicazioni dell'OPTA. In caso di parere negativo, il datore di lavoro, anche attraverso il diverso soggetto richiedente, dovrà ripresentare o integrare un nuovo progetto formativo che tenga conto delle osservazioni e delle indicazioni dell'OPTA con le modalità previste dal punto 1.2.
- 1.6.** La "richiesta di collaborazione" deve essere proposta per ogni nuovo percorso formativo, fatte salve eventuali formali intese intercorrenti tra l'OPTA e i soggetti richiedenti.
- 1.7.** Il progetto formativo da presentare all'OPTA dovrà comprendere:
- 1.7.1. Titolo dell'intervento formativo.** Si dovrà dare un titolo che identifichi il progetto formativo in modo da poter essere facilmente individuabile durante la comunicazione tra l'OPTA e il soggetto richiedente.
- 1.7.2. Anagrafica aziendale.** Specificare i dati aziendali (ragione sociale, indirizzo, telefono, ecc.) e il settore d'intervento dell'azienda, il numero totale dei lavoratori dipendenti, il numero dei lavoratori da formare. Nel caso di soggetto richiedente diverso dall'impresa dalla stessa delegato, indicare anche i dati del richiedente.
- 1.7.3. Organizzazione della Formazione.** Si dovranno proporre le modalità previste al punto 2. dell'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, lettere da a) a g).
- 1.7.4. Obiettivi della formazione.** Specificare il tipo di formazione che si intendere erogare:
- Se per LAVORATORI o loro RAPPRESENTANTI AZIENDALI
 - Se per PREPOSTI o per DIRIGENTI
- 1.7.5. Lavoratori o loro rappresentanti aziendali, preposti, dirigenti destinatari dell'iniziativa.** Specificare le mansioni svolte dalle diverse figure a cui l'intervento è destinato.

- 1.7.6. Durata dell'intervento.** Specificare la durata in ore del percorso formativo. Nel caso in cui l'intervento sia erogato in più incontri o moduli, specificare inoltre:
- la durata di ciascun incontro o modulo
 - Data di inizio e di termine del percorso formativo.
- 1.7.7. Contenuti dell'intervento e metodologie didattiche utilizzate.** Specificare, per il singolo modulo, i contenuti della formazione e le metodologie didattiche utilizzate che devono privilegiare un approccio interattivo e partecipativo. Per i corsi di base dei RLSA di almeno 32 ore si rammenta che almeno 12 di queste devono essere dedicate ai rischi specifici presenti in azienda e le conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate.
- 1.7.8. Requisiti dei formatori impegnati nell'intervento.** Specificare per ogni docente l'argomento trattato. I docenti devono dimostrare di essere in possesso dei requisiti previsti dall' Accordo Stato Regioni del 21/12/2011.
- 1.7.9. Materiali didattici distribuiti ai partecipanti.** Descrivere brevemente il materiale che si intende distribuire ai partecipanti, mantenendone copia a disposizione dell'OPTA.
- 1.7.10. Firma del soggetto attuatore.** Il progetto formativo deve essere siglato dal soggetto richiedente e (se soggetto diverso dal datore di lavoro) dal datore di lavoro a comprova dell'avvenuta delega.

Fac simile

ALLEGATO 1

**ORGANISMO PARITETICO TERRITORIALE ARTIGIANATO (OPTA)
 di**

A seguito della valutazione della documentazione presentata da:

- Soggetto proponente
- Ente di Formazione (*o Consulente esterno, soggetto Formatore, Società*)

in data.....prot.N°.....

Vista la delega attraverso la quale il Datore di Lavoro Sig/Sig.ra
 Titolare dell'impresa..... ha assegnato all'Ente di
 Formazione (*o Consulente esterno, soggetto Formatore, Società*) la definizione e la realizzazione
 del progetto formativo

Visto il ruolo assegnato agli Organismi Paritetici di cui agli artt 2, comma 1, lett. ee); 37, comma
 12 del D.Lgs. 81/08 s.m.i.

Vista la delibera adottata dall'OPTA in data_____ relativa alla "Procedura di collaborazione
 con l'Organismo Paritetico"

Con la presente l'OPTA di _____

DICHIARA CHE

- Soggetto proponente.....
- Ente di Formazione (*o Consulente esterno, soggetto Formatore, Società*)

ha provveduto a promuovere adeguato coordinamento con lo scrivente Organismo onde definire i
 contenuti e modalità del/i corso/i proposto/i, conformemente alle norme di legge e regolamenti ed
 alla delibera del'OPTA di _____ del.....

ESPRIME

parere favorevole in merito ai contenuti ed alle modalità di programmazione ed effettuazione della
 formazione di cui alla documentazione presentata

prot.N°..... del.....

AUTORIZZA

Il Datore di Lavoro/Ente di Formazione ad inserire negli attestati di partecipazione e di esito finale,
 la seguente dicitura

"Corso effettuato con attestazione dell'avvenuta collaborazione dell'OPTA di _____"

Luogo

p. OPTA di _____